

# INTEGRAZIONE AL VADEMECUM ELETTORALE

## IL VOTO PER LE PERSONE FISICHE, DITTE INDIVIDUALI E COMUNIONI

Il voto per le persone fisiche, le ditte individuali e le comunioni, non può essere espresso per delega ma esclusivamente dal soggetto indicato con cognome e nome negli elenchi elettorali del seggio o dal titolare della ditta individuale medesima, come risultante dalla documentazione prodotta dall'elettore. Nei casi di dubbio sul nominativo del titolare della ditta individuale, il Presidente è tenuto a contattare telefonicamente il Consorzio che provvederà al controllo e alla stampa della visura camerale, comunicandone l'esito al Presidente. A questo punto:

- nel caso in cui l'esito sia positivo, il Presidente ammette al voto il titolare, richiamando la documentazione agli atti del Consorzio, nonché facendone menzione del voto con l'indicazione del nome del titolare nell'elenco elettorale di seggio all'interno della riga relativa alla persona giuridica avente diritto al voto;
- nel caso in cui l'esito sia negativo, il soggetto non è ammesso al voto;
- nel caso in cui, per problemi assolutamente eccezionali e imprevedibili (quali ad es. il blocco del sistema informativo oppure blocco della rete telefonica), il Consorzio non possa dare l'esito della visura camerale, il Presidente chiede di autocertificare lo stato giuridico del titolare, tramite l'apposito modulo (da firmare alla sua presenza o del vice Presidente che ne fa le veci), informandolo delle eventuali responsabilità penali nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci e, sottolineando, che tutte le dichiarazioni di autocertificazione saranno oggetto di verifica da parte delle Autorità competenti.

## IL VOTO PER LE PERSONE GIURIDICHE (SOCIETÀ, ENTI, ASSOCIAZIONI, ETC.)

Per le persone giuridiche (società, associazioni, enti, consorzi, etc.) può votare:

1. il legale rappresentante/socio amministratore;
2. un delegato del legale rappresentante/socio amministratore.

### VOTO DEL LEGALE RAPPRESENTANTE/SOCIO AMMINISTRATORE

Il legale rappresentante/socio amministratore può votare se ha un documento di riconoscimento valido (ovvero scaduto da non più di tre anni ai sensi dell'art. 22, comma 2, lettera A del Regolamento elettorale). A riguardo, si possono presentare le due distinte ipotesi sotto riportate:

- a) la persona si presenta al voto con fotocopia dell'atto costitutivo, o dello statuto della società, oppure con la fotocopia della visura camerale da cui risulta che il legale rappresentante/socio amministratore è la persona che si è presentata a votare. In tal caso, la documentazione prodotta viene acquisita e conservata dal Presidente di seggio, che fa menzione del voto con l'indicazione del nome del rappresentante legale/socio amministratore nell'elenco elettorale di seggio all'interno della riga relativa alla persona giuridica avente diritto al voto;
- b) la persona si presenta al voto senza la documentazione indicata al punto a). Il Presidente è tenuto a contattare telefonicamente il Consorzio che provvederà al controllo e alla stampa della visura camerale, comunicando l'esito al Presidente. A questo punto:

- nel caso in cui l'esito sia positivo, il Presidente ammette al voto il rappresentante, richiamando la documentazione agli atti del Consorzio, nonché facendone menzione come previsto al punto a);
- nel caso in cui l'esito sia negativo, il soggetto non è ammesso al voto;
- nel caso in cui, per problemi assolutamente eccezionali e imprevedibili (quali ad es. il blocco del sistema informativo oppure il blocco della rete telefonica), il Consorzio non possa dare l'esito della visura camerale, il Presidente chiede di autocertificare lo stato giuridico di legale rappresentante/socio amministratore, tramite l'apposito modulo (da firmare alla sua presenza o del vice Presidente che ne fa le veci), informandolo delle eventuali responsabilità penali nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci e, sottolineando, che tutte le dichiarazioni di autocertificazione saranno oggetto di verifica da parte delle Autorità competenti.

## VOTO DEL DELEGATO DAL LEGALE RAPPRESENTANTE

Il delegato può votare solo se ha:

- 1) un documento di riconoscimento valido (ovvero scaduto da non più di tre anni ai sensi dell'art. 22, comma 2, lettera A del Regolamento elettorale);
- 2) la delega, corredata dalla fotocopia di un documento di riconoscimento del delegante valido (vedi punto 1).

A riguardo, si possono presentare le due distinte ipotesi sotto riportate:

- a) la persona si presenta al voto con la fotocopia dell'atto costitutivo, o dello statuto della società, oppure con la fotocopia della visura camerale da cui risulta che il legale rappresentante/socio amministratore è il delegante. In tal caso, tutta la documentazione prodotta (delega, fotocopia documento d'identità del delegante, fotocopia dello statuto/atto costitutivo/visura camerale) viene acquisita dal Presidente di seggio, che fa menzione del voto, con l'indicazione del nome del delegato dal rappresentante legale, nell'elenco elettorale di seggio all'interno della riga relativa alla persona giuridica avente diritto al voto;
- b) la persona si presenta al voto senza la documentazione indicata al punto a). Il Presidente è tenuto a contattare telefonicamente il Consorzio che provvederà al controllo e alla stampa della visura camerale, comunicando l'esito al Presidente. A questo punto:
  - nel caso in cui l'esito sia positivo, il Presidente ammette al voto il rappresentante, richiamando la documentazione agli atti del Consorzio e acquisendo la documentazione prodotta dal delegato (delega, fotocopia del documento d'identità del delegante), nonché facendone menzione come previsto al punto a);
  - nel caso in cui l'esito sia negativo, il soggetto non è ammesso al voto;
  - nel caso in cui, per problemi assolutamente eccezionali e imprevedibili (quali ad es. il blocco del sistema informativo oppure il blocco della rete telefonica), il Consorzio non possa dare l'esito della visura camerale, il Presidente chiede all'interessato compilare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sullo stato giuridico del legale rappresentante/socio amministratore, tramite l'apposito modulo (da firmare alla sua presenza o del vice Presidente che ne fa le veci), informandolo delle eventuali responsabilità penali nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci e, sottolineando, che tutte le dichiarazioni sostitutive di atto notorio saranno oggetto di verifica da parte delle Autorità competenti.

Si raccomanda ai Presidenti di effettuare un attento controllo della documentazione probatoria prodotta a corredo delle deleghe, limitando quindi solo ai casi eccezionali e imprevedibili (quali ad es. il blocco del sistema informativo oppure il blocco della rete telefonica) l'utilizzo delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà.

Infatti, qualora tali dichiarazioni venissero riconosciute come false o erranee, c'è addirittura la possibilità di dover reiterare l'elezione nel singolo seggio del Consorzio di bonifica.